

Finanza e tributi

# Le novità in tema di finanza territoriale e tributi locali

di Girolamo Ielo - Esperto di finanza territoriale e tributi locali

La manovra, per l'anno 2019, relativa alla finanza territoriale e dei tributi locali e regionali dovrà tenere conto:

- della legge di bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145);
- del decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 in base al quale che gli Enti locali possono deliberare il bilancio di previsione 2019/2021 entro il 28 febbraio 2019. In virtù di ciò, in via automatica, sono prorogati, alla stessa data (28 febbraio 2019), i termini per l'approvazione delle tariffe, aliquote e regolamenti dei tributi degli Enti locali per l'anno 2019;
- del fatto che non c'è alcun blocco per il 2019 delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- della Legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119;
- dell'assenza del decreto milleproroghe. Le proroghe sono spalmate, come si vedrà, nella legge di bilancio 2019.

## La conversione del D.L. n. 119/2018 (1)

La definizione dei pvc riguardanti le addizionali comunali e regionale IRPEF e l'IRAP, disciplinata nell'art. 1, del D.L. n. 119/2018, in sede di conversione ha subito modificazioni in materia di rateazione.

La definizione agevolata degli accertamenti, disciplinata nell'art. 2, in sede di conversione ha subito modificazioni formali in sede di conversione.

La definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (rottamazione cartelle), disciplinata nell'art. 3, in sede di conversione ha subito modificazioni in materia di rateazione.

Lo stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010, disciplinato nell'art. 4, in sede di conversione non ha subito modificazioni.

La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata nell'art. 6, in sede di conversione, oltre a modificazioni relative a ricorsi pendenti in primo grado e in Corte di cassazione, alla somma da pagare in rapporto al valore della controversia, dispone che ciascun Ente territoriale può stabilire l'applicazione della definizione alle controversie

attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo Ente o un suo Ente strumentale.

## Legge di bilancio 2019: finanza territoriale

Nella legge di bilancio 2019 ci sono diverse disposizioni di interesse per la finanza territoriale.

### **Fondo per il rilancio degli investimenti per lo Stato e lo sviluppo del Paese**

Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota del fondo è destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria. A valere sul fondo sono destinate risorse al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza. Il fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli Enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza

(1) Cfr. Girolamo Ielo, "Le nuove disposizioni in tema di definizioni agevolate e condoni", in *Azienditalia*, 12/2018, pag. 1575 e ss.

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, commi 95, 96, 97, 98).

## **Mobilità a propulsione elettrica**

Nelle città è autorizzata la sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali *segway*, *hoverboard* e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti le modalità di attuazione e gli strumenti operativi della sperimentazione (art. 1, comma 102).

## **Autostrade ciclabili**

È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione delle autostrade ciclabili, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo da parte degli Enti territoriali delle risorse erogate (art. 1, comma 104).

## **Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale**

Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante. Il Ministero dell'interno ha emesso il decreto in questione con data 10 gennaio 2019.

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Per quanto riguarda l'erogazione è stabilito che i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli Enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno.

È previsto il monitoraggio delle opere. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Infine, i comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile (art. 1, commi da 107 a 114).

## **Assegnazione di somma alla Regione Liguria**

È assegnata per l'anno 2019, a fronte degli effetti derivati sul territorio della Regione Liguria a causa degli eccezionali eventi meteorologici marini verificatisi nelle giornate del 29 e 30 ottobre 2018, al Presidente della Regione Liguria la somma di 8.000.000 di euro per la realizzazione di interventi di progettazione e ripristino di opere a mare, danneggiate dagli eventi meteorologici (art. 1, comma 125).

## **Fondo sicurezza per territorio e strade**

Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo finalizzato, nell'ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale, a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade (art. 1, comma 126).

## **Contributi alle regioni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio**

Sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 135 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 270 milioni di euro per l'anno 2026, di 315 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2032 e di 360 milioni di euro per l'anno 2033.

I contributi sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle regioni a statuto ordinario ai comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento. Il contributo assegnato a ciascun comune è finalizzato a investimenti per:

- a) la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) la messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) la messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dei comuni.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

È stabilito che le regioni a statuto ordinario pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei comuni beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei medesimi contributi (art. 1, commi da 134 a 138).

## **Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di edifici e del territorio**

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2025, di 400 milioni di euro per l'anno 2026, di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2027 al 2031 e di 500 milioni di euro annui per gli anni 2032 e 2033. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. La richiesta deve

contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera.

La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande. L'ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto.

I contributi assegnati con il decreto sono erogati dal Ministero dell'interno agli Enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60 per cento entro il 31 luglio dell'anno di riferimento del contributo, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Il Ministero dell'interno può stipulare un'apposita convenzione con la Cassa di Risparmio di Roma per disciplinare le attività di supporto e assistenza tecnica connesse all'utilizzo delle risorse del fondo (art. 1, comma 139 a 148).

## **Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici**

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli Enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto degli interventi, comunicano mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse.

Con D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni di attuazione, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (art. 1, commi da 156 a 161).

## **Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici**

Al fine di favorire gli investimenti pubblici, con D.P.C.M., da adottare entro trenta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, è individuata un'apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di seguito denominata Struttura. Il D.P.C.M. provvede, altresì, a indicarne la denominazione, l'allocatione, le modalità di organizzazione e le funzioni, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere

similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività.

La Struttura, su richiesta delle Amministrazioni centrali e degli Enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli Enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal D.P.C.M.

Il personale tecnico della Struttura svolge le attività di propria competenza in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche. La Struttura può operare in supporto e in raccordo con altre Amministrazioni, nelle materie di propria competenza.

Con D.P.C.M. da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono introdotte, in relazione alle funzioni e attività della Struttura, norme di coordinamento con la legislazione vigente.

Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Struttura sono esenti da imposte e tasse (art. 1, comma 162 a 170).

## **Dismissione di immobili: quote ai comuni**

Nel periodo 2019-2021 il Governo si impegna ad attuare, con la cooperazione dei soggetti istituzionali competenti e utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa di settore, un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni di euro per l'anno 2019 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo per ammortamento dei titoli di Stato o alla riduzione del debito degli Enti.

Con D.P.C.M., da adottare entro il 30 aprile 2019, su proposta del MEF, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021.

Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

Si stabilisce che, al fine di incentivare la realizzazione del piano di dismissione, il piano può individuare modalità per la valorizzazione dei beni medesimi, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli Enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti Enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del MEF.

Gli Enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento (art. 1, comma 422 a 426).

## **Finanziamento alla sanità**

Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è determinato in 114.439 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 514).

## **Credito d'imposta per le erogazioni liberali in caso di interventi su impianti sportivi**

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso dell'anno solare 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche spetta un credito d'imposta in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano immediatamente all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l'utilizzo di mezzi informatici. Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'erogazione e fino all'ultimazione dei lavori di manutenzione, restauro o realizzazione di nuove strutture, i soggetti beneficiari delle erogazioni comunicano altresì all'Ufficio per lo sport presso la Presidenza del Consiglio dei ministri lo stato di avanzamento dei lavori, anche mediante una rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate.

Con D.P.C.M., da adottare entro novanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono individuate le disposizioni necessarie di attuazione (art. 1, commi da 621 a 627).

## **Fondo "Sport e periferie"**

È stabilito che le risorse previste per le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (c.d. Cantieri in comune), non assegnate o non utilizzate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, con delibera CIPE, allo stato di previsione del MEF, al Fondo "Sport e Periferie".

Le risorse riassegnate sono quelle concernenti il finanziamento delle opere segnalate dai comuni (Cantieri in comune) alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 (ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c) del D.L. n. 133/2014) e, in particolare, quelle:

- non assegnate dalla delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, che ha approvato l'elenco degli interventi eleggibili e assegnato le relative risorse;

- revocate in applicazione del comma 5 dell'art. 3 del D.L. n. 133/2014, oggetto di defianziamento o modulazione, totale o parziale, oppure costituenti economie maturate a conclusione degli interventi.

In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 è stato fatto presente che "L'art. 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso del D.L. n. 133/2014 prevede tra gli interventi da finanziare con D.M. delle infrastrutture, a valere sulle risorse del Fondo sblocca cantieri, istituito dall'art. 18, comma 1 del D.L. n. 69/2013 e successivamente incrementato dall'art. 3, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 133/2014, le opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate dai comuni al MIT, ai sensi dell'art. 18, comma 9, del citato D.L. n. 69/2013, sul primo Programma "6000 Campanili". Successivamente, il decreto del MIT del 28 gennaio 2015 ha assegnato alle opere di completamento segnalate dai Comuni, 200 milioni di euro, articolati in 20 milioni per il 2015, 15 milioni per il 2016, 100 milioni per il 2017 e 65 milioni per il 2018, che la delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2015 ha erogato per complessivi 198,6 milioni euro in base alle richieste degli Enti locali pervenute elencati negli allegati alla medesima delibera (art. 1, comma 640).

## **Fondo mutui per lo sport**

Le risorse del fondo mutui per lo sport, di cui all'art. 5 della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sono incrementate, per la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019 (art. 1, comma 653).

## **Contributo al Comune di Torino**

Nell'ambito della dotazione del Fondo contenzioso Enti locali, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla

rinuncia a ogni ricorso pendente da parte del Comune di Torino nei confronti dello Stato.

La disposizione vuole evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza su una sentenza del TAR e una del Consiglio di Stato riguardante, da un lato, il Comune di Torino e, dall'altro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nella relazione tecnica del disegno di legge del bilancio 2019 è chiarito che la norma è resa necessaria dal fatto che, all'esito della verifica contabile effettuata, non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico (art. 1, comma 765).

### **Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**

È soppressa la previsione, introdotta dalla legge di conversione del D.L. n. 113 del 2018 (art. 12, comma 2, lettera h-bis), in materia di sicurezza ed immigrazione, in base alla quale è permesso «comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati» l'accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MNSA), nel limite delle risorse del medesimo Fondo, da parte dei Comuni che assicurano accoglienza ai MNSA per i quali vi sia una temporanea indisponibilità nelle strutture di prima accoglienza loro destinate o nello SPRAR.

I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo (art. 1, comma 769).

### **Semplificazione delle regole di finanza pubblica**

È innovata la disciplina vigente sulle regole di finanza pubblica relative all'equilibrio di bilancio degli Enti territoriali, contenuta nella legge di bilancio per il 2017 ai commi 463 e seguenti (la maggior parte dei quali è conseguentemente abrogata). Le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli Enti locali, a partire dal 2019, e le regioni ordinarie, dal 2021, potranno utilizzare in modo pieno il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa ai fini dell'equilibrio di bilancio, in ossequio a quanto disposto dal Giudice costituzionale. Dal 2019, ai fini del conseguimento dell'equilibrio di bilancio per le autonomie speciali e gli Enti locali concorreranno sia il risultato di amministrazione, sia il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto del D.Lgs. n.118 del 2011. La nuova disciplina viene dichiaratamente introdotta in

attuazione di due sentenze della Corte costituzionale (la n. 247 del 2017 e la n. 101 del 2018).

Le autonomie speciali e gli Enti locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Il rispetto di tale equilibrio viene desunto, per ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione.

Viene operato un esplicito richiamo alla clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, comma 13, della Legge n. 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'adozione delle conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione. Nell'operare tale rinvio, il comma circoscrive la facoltà di assumere iniziative al verificarsi di andamenti di spesa degli Enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea.

Tale disposizione va necessariamente interpretata alla luce dell'ordinamento costituzionale che riserva alle autonomie speciali un grado di autonomia particolarmente ampio, che trova fondamento nei rispettivi statuti, approvati con legge costituzionale.

In conseguenza dell'introduzione di nuove regole di finanza pubblica, cessano di avere applicazione dall'anno 2019:

- 1) le disposizioni della Legge n. 232/2016 relative:
  - all'obbligo in capo agli Enti territoriali di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
  - alle modalità con cui è assicurato il pareggio di bilancio;
  - agli adempimenti cui sono tenuti gli Enti territoriali al fine del monitoraggio del rispetto dell'obiettivo del pareggio di bilancio;
  - alle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo di bilancio e alle modalità con cui viene effettuato tale accertamento;
  - al sistema premiale in favore degli Enti territoriali;
  - alle iniziative attribuite al Ministro dell'economia qualora gli andamenti di spesa dei medesimi Enti non siano coerenti con gli impegni assunti con l'unione europea;
  - all'assegnazione di spazi finanziari agli Enti locali e alle regioni per investimenti, incluse le sanzioni per la mancata sottoscrizione di intese regionali, il non utilizzo degli spazi medesimi o il mancato rispetto di obblighi informativi;
  - al contributo chiesto alla regione Sicilia per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'Accordo in materia di finanza pubblica del 2016;

2) le disposizioni del D.L. n. 91/2017 volte ad agevolare il ricorso alle intese regionali a favore di spese per investimento.

Restano comunque fermi:

1) gli obblighi (e la relativa disciplina), per gli Enti locali, di monitoraggio e di certificazione dell'equilibrio di bilancio (inteso come saldo non negativo) per l'anno 2018;

2) l'applicazione delle eventuali sanzioni in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio per l'anno 2017.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017.

In ordine all'applicazione della nuova disciplina nei confronti delle Regioni a statuto ordinario, che avverrà a partire dall'anno 2021.

Infine, nel disporre l'abrogazione dell'art. 43-bis del D.L. n. 50/2017, con cui sono attribuiti spazi finanziari ai comuni colpiti da recenti eventi sismici, si stabilisce contestualmente che - con riferimento al saldo non negativo degli anni 2017 e 2018 - rimangono fermi per gli Enti locali gli obblighi di certificazione degli investimenti realizzati dagli stessi (art. 1, commi da 819 a 826).

### **Non applicazione della sanzione per Comuni con elezioni a giugno 2018**

È prevista la non applicazione della sanzione per mancato rispetto del saldo di competenza, relativa al divieto di assunzione di personale ai Comuni che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018 (art. 1, comma 827).

### **Enti in dissesto: non applicazione delle sanzioni**

Le limitazioni amministrative (riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, limiti agli impegni di spesa corrente, divieto di indebitamento per gli investimenti, divieto di assunzione di personale, riduzione delle indennità di funzione, obbligo di versare entro 60 giorni l'importo corrispondente allo scostamento di bilancio registrato) relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno e al mancato conseguimento del saldo non negativo non trovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale (art. 1, comma 828).

Per i comuni in stato di dissesto che hanno adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione

dei debiti (di cui all'art. 258 del TUEL), non trova applicazione la sanzione consistente nel divieto di assumere personale a qualsiasi titolo (sanzione di cui all'art. 1, comma 475, lett. e), della Legge n. 232/2016) nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato (art. 1, comma 829).

Le limitazioni amministrative relative al mancato conseguimento per l'anno 2016 del saldo non negativo non trovano applicazione nei confronti degli Enti locali per i quali la violazione è stata accertata dalla Corte dei conti e che, alla data del predetto accertamento, si trovano in dissesto finanziario o in piano di riequilibrio pluriennale (art. 1, comma 830).

### **Piccoli comuni: soppresso il bilancio consolidato**

È stabilita la soppressione della previsione, da parte dell'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000, della scadenza dell'esercizio 2017 entro la quale gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti sono esonerati dalla predisposizione del bilancio consolidato (art. 1, comma 831).

### **Finanza e investimenti delle regioni a statuto ordinario**

È ridotto di 750 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario, per il settore non sanitario, di cui all'art. 46, comma 6, del D.L. n. 66/2014, per l'anno 2020.

La finalità dichiarata nella disposizione è di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018.

Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

È prevista una apposita casistica ai fini della individuazione degli investimenti diretti e indiretti.

Le regioni a statuto ordinario effettuano gli investimenti di cui ai commi 834 e 836 nei seguenti ambiti:

a) opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento e il miglioramento sismico degli immobili;

b) prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;

c) interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;

d) interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;

e) interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione.

Le regioni, entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti, sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al MEF.

In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti previsti la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato.

L'efficacia delle disposizioni, innanzi viste, è subordinata al raggiungimento, entro il 31 gennaio 2019, dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 1, comma 832 a 843).

## **Contributi premialità per le Regioni a statuto ordinario**

Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, in aggiunta alle risorse accantonate, ai sensi del secondo periodo, a decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2033 è stanziato un importo di 50 milioni di euro annui finalizzato a spese di investimento, da attribuire alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro di virtuosità (ossia rispetto del patto di stabilità e rapporto tra spesa di personale e spesa corrente "nettizzata" inferiore o uguale alla media nazionale) (art. 1, comma 844).

## **Anticipazioni di liquidità agli Enti territoriali per il pagamento di debiti**

Sono ampliate le possibilità per gli Enti locali, le regioni e le province autonome di richiedere anticipazioni di

liquidità finalizzate al pagamento di debiti, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. I commi disciplinano, inoltre, il limite di ammontare, le garanzie, i termini per la richiesta e per il rimborso delle anticipazioni.

Le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione europea (e quindi non soltanto il tesoriere dell'Ente) possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi Enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali.

L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al riconoscimento della legittimità dei debiti stessi ad opera della deliberazione del consiglio dell'Ente prevista dall'art. 194 del TUEL.

Le anticipazioni devono essere concesse entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio per gli Enti locali, e del 5% delle entrate relative al primo titolo di entrata accertate nell'anno 2017 per le regioni.

Le anticipazioni non costituiscono una forma di indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della Legge n. 350 del 2003. Alle anticipazioni non si applicano le condizioni poste dall'art. 203 (Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento) e dall'art. 204 (Regole particolari per l'assunzione di mutui) del TUEL, nonché dall'art. 62 (Mutui e altre forme di indebitamento) del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Rimane tuttavia fermo l'obbligo per gli Enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

Le anticipazioni di cassa agli Enti locali sono assistite, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento, da una delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 206 del TUEL.

Alle anticipazioni, inoltre, si applicano le disposizioni recate dall'art. 159 (Norme sulle esecuzioni nei confronti degli Enti locali), comma 2, e dall'art. 255 (Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento), comma 10, del TUEL.

Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

È fissato al 28 febbraio 2019 il termine entro il quale la richiesta di anticipazione di liquidità deve essere presentata agli istituti finanziari di cui al comma 849. La richiesta deve essere corredata da una apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente richiedente che riporta l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. n. 35 del 2013.

Il pagamento dei debiti per i quali è stata ottenuta l'anticipazione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di erogazione. Tale termine è posticipato a 30 giorni nel caso di debiti degli Enti del SSN.

Il rimborso delle anticipazioni deve avvenire entro il momento dell'avvenuto ripristino della normale gestione di liquidità, e comunque non oltre il 15 dicembre 2019. In caso di mancato rimborso entro i termini stabiliti, gli istituti finanziatori possono chiedere la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie, innanzi viste (art. 1, comma 849 a 856).

### **Rispetto dei tempi di pagamento dei debiti**

Sono previste una serie di incentivi e penalità rivolte agli Enti pubblici al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali. Queste disposizioni scattano con il 2020. Le relative disposizioni sono da considerarsi quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. Sull'argomento c'è tempo per intervenire successivamente (art. 1, comma 857 a 872).

### **Finanza regionale**

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro l'esercizio finanziario 2020, possono a ripianare in 30 esercizi il disavanzo conseguente alla cancellazione nei bilanci di alcune partite creditorie, di cui era venuto meno il presupposto giuridico.

Sono previste norme specifiche per la Regione Venezia Giulia, la Regione Sardegna, la Regione Valle d'Aosta, la Regione siciliana, le Province autonome di Trento e Bolzano (art. 1, comma 874 a 888),

### **Contributo alle province**

È attribuito un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 alle Province

delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'Interno da emanarsi entro il 20 gennaio 2019 secondo i seguenti criteri:

- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province che presentano una diminuzione della spesa per la manutenzione di strade e scuole nell'anno 2017, rispetto alla spesa media riferita al triennio 2010-2012, da assegnare in proporzione alla suddetta diminuzione;
- per il 50 per cento, da ripartire tra le Province in proporzione all'incidenza determinata, al 31 dicembre 2018, dalla manovra di finanza pubblica rispetto al gettito 2017 dell'imposta Rc auto, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del fondo sperimentale di riequilibrio (art. 1, comma 889)

### **Fondo per il bacino del Po**

Per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del MIT è disposta l'assegnazione delle risorse a favore delle città metropolitane e delle province territorialmente competenti e dell'ANAS Spa, in relazione alla rispettiva competenza quali soggetti attuatori, sulla base di un piano che classifichi i progetti presentati secondo criteri di priorità legati al miglioramento della sicurezza, al traffico interessato e alla popolazione servita.

I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al MIT sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (art. 1, comma 891).

### **Il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province va a regime**

Diventano permanenti le disposizioni relative alle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché quelle per la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna. Infatti si mettono a regime le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale

che, adottate a partire dal 2013 con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, sono state via via confermate annualmente per gli esercizi successivi da specifiche disposizioni di legge, da ultimo, all'anno 2018, dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 91/2018 (art. 1, comma 896).

## **Utilizzo del risultato di amministrazione per gli Enti in disavanzo**

È consentita, anche agli Enti in disavanzo oltre che a quelli in avanzo, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto (in particolare dalla lettera A) al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

A tal fine, nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, si fa riferimento al prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione. In caso di esercizio provvisorio, si fa riferimento al prospetto di verifica del risultato di amministrazione effettuata sulla base dei dati di preconsuntivo.

Gli Enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione.

Nel caso in cui l'importo della lettera A) del prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli Enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per gli anni 2019 e 2020 le regioni a statuto ordinario utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la netting del fondo anticipazione di liquidità. Infine, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la disposizione sanzionatoria, innanzi vista, si applica in caso di ritardo nell'approvazione del rendiconto da parte della Giunta per consentire la

parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti; resta ferma l'applicazione al bilancio della quota accantonata del risultato di amministrazione (art. 1, comma 897 a 900).

## **Spese per lavori pubblici urgenti degli Enti locali**

La Giunta di un Ente locale può sottoporre alla deliberazione consiliare il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle spese per lavori pubblici urgenti cagionati da eventi eccezionali e imprevedibili anche nell'ipotesi in cui non ricorra la circostanza della dimostrata insufficienza dei fondi specificamente previsti in bilancio per tali finalità (art. 1, comma 901).

## **Invio dei bilanci e dei rendiconti: semplificazione degli adempimenti**

Sono semplificati gli adempimenti contabili degli Enti locali. Viene previsto che, a decorrere dal bilancio di previsione per il 2019, unicamente l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche.

La nuova disposizione prevede che l'invio dei bilanci alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) sostituisce la redazione e la trasmissione al Ministero dell'interno delle certificazioni sui principali dati del bilancio e del rendiconto, attualmente richieste dall'art. 161 del D.Lgs. n. 267/2000, che viene conseguentemente sostituito a decorrere dal 1° novembre 2019.

Specifiche certificazioni sui principali dati finanziari potranno tuttavia essere sempre richieste, in relazione a dati non presenti nella BDAP, dal Ministero dell'interno, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'interno, previo parere dell'ANCI e dell'UPI. In ogni caso le certificazioni sono firmate dal solo responsabile del servizio finanziario. In caso di mancato invio dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato alla BDAP entro 30 giorni dal termine stabilito per la loro approvazione (e non più "dalla loro approvazione"), è prevista la sanzione consistente nella sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute agli Enti locali dal Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali), ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale e il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo. In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione per il 2019, la sanzione si applica a decorrere dal 1° novembre 2019 (art. 1, commi da 902 a 904).

## **Disapplicazione di norme per i Comuni che approvano i bilanci entro i termini di legge**

È previsto un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano i bilanci entro i termini previsti dal D.Lgs. n. 267/2000, ossia il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento.

A decorrere dall'esercizio 2019, a tali Enti non si applicano una serie di disposizioni che prevedono:

- l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (di cui all'art. 5, commi 4 e 5, della Legge n. 67/1987);

- l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594, della Legge n. 2004/2007);

- l'obbligo di contenere le spese di missione (che non possono superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009 e il 30% della spesa sostenuta nel 2011) e le spese per acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (che non possono superare l'80% della spesa sostenuta nel 2009) (art. 6, commi 12 e 14, del D.L. n. 78/2010 e art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012);

- l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili (art. 12, comma 1-ter, del D.L. n. 98/2011);

- specifici obblighi volti a ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione di immobili (art. 24 del D.L. n. 66/2014) (art. 1, comma 905).

## **Anticipazioni di tesoreria**

È aumentato il limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli Enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti fino al 31 dicembre 2019, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli Enti locali (art. 1, comma 906).

## **Anticipazione di somme ai comuni in dissesto per pagamenti in sofferenza**

I comuni che, nel secondo semestre del 2016, hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario, possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno,

entro il 31 gennaio 2019, l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza.

L'assegnazione, nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto da parte dell'Agenzia delle entrate il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'IMU. Gli Enti in disavanzo possono applicare al bilancio la quota del risultato di amministrazione accantonato nel fondo anticipazioni per il rimborso triennale dell'anticipazione (art. 1, comma 907).

## **Servizi di tesoreria dei piccoli comuni**

È estesa alle Amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni la facoltà, già concessa ai piccoli comuni stessi, di avvalersi della società Poste italiane Spa per la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa (art. 1, comma 908).

## **Fondo pluriennale vincolato per i lavori pubblici**

Le economie riguardanti le spese di investimento per lavori pubblici concorrono alla determinazione del Fondo pluriennale vincolato, secondo modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) e del Ministero dell'interno (Dipartimento per gli affari interni e territoriali) da adottare entro il 30 aprile 2019 (art. 1, commi da 909 a 911).

## **Programma straordinario per le periferie urbane**

Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri o, se finanziate, al Fondo per lo sviluppo e la coesione, per essere destinate, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, al finanziamento di spese di investimento dei comuni e delle città metropolitane.

Le convenzioni stipulate nell'ambito del Programma producono effetti nel corso dell'anno 2019, ma

unicamente con riguardo al rimborso delle spese sostenute e certificate dagli Enti beneficiari in base al cronoprogramma.

Al rimborso delle spese sostenute e certificate si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti sul Fondo di sviluppo e coesione per le medesime finalità. Nella relazione tecnica che accompagna il ddl del bilancio 2019, sulla base dei cronoprogrammi trasmessi dagli Enti, si stima le spese da rimborsare in 450 milioni per il 2019, a fronte di residui nel FSC, per la medesima finalità, pari a 530 milioni di euro) (art. 1, commi da 913 a 916).

### **Contributo alla Regione Lombardia**

Sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 in favore della regione Lombardia per la realizzazione delle opere svolte per consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, nonché alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura (art. 1, comma 918).

### **Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana**

Per incrementare le risorse destinate al finanziamento di iniziative urgenti dei comuni in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia municipale, il Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'art. 35-*quater* del D.L. n. 113/2018 è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2019, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (art. 1, comma 920).

### **Fondo di solidarietà comunale**

Il Fondo di solidarietà comunale è confermato per l'anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun Ente negli allegati al D.P.C.M. 7 marzo 2018 (G.U. 10 aprile 2018, n. 83, s.o. n. 17), salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'interno e le modalità di recupero da parte dell'Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo. Rimane inoltre confermato l'accantonamento di 15 milioni di euro di cui all'art. 7 del predetto D.P.C.M. e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell'anno 2018. Il riparto del predetto accantonamento è effettuato con uno o più decreti del Ministro dell'interno (art. 1, commi 921).

### **Somme al Comune di Roma per la viabilità**

È assegnata a Roma Capitale una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020 per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale della grande viabilità da eseguire anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della difesa. 934. Ai fini di cui al comma 933 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l'acquisto di mezzi strumentali al ripristino delle piattaforme stradali (art. 1, comma 933, 934).

### **Disposizioni per il finanziamento degli investimenti regionali**

Sono apportate modifiche all'ordinamento contabile delle regioni al fine di favorire gli investimenti pubblici. È consentito alle regioni di finanziare gli investimenti con debiti da contrarre solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa. Inoltre è consentito; alle regioni, nel caso di maggiori entrate tributarie che non rendono necessario il ricorso al debito previsto in bilancio per finanziare gli investimenti, di modificare la distribuzione delle coperture al fine di non contrarre il debito (art. 1, commi 937, 938 e 952).

### **Riduzione del debito delle regioni**

Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni alla riduzione del debito e agli investimenti (art. 1, comma 939).

### **Proventi di impianti alimentati da fonti rinnovabili**

I proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli Enti locali, nel cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 3 ottobre 2010 restano acquisiti nei bilanci degli Enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data del 1° gennaio 2019, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto del MISE 10 settembre 2010 (G.U. 18 settembre 2010, n. 219), e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2 al medesimo decreto.

Gli importi già erogati e da erogare in favore degli Enti locali concorrono alla formazione del reddito d'impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili (art. 1, comma 953).

## **Piano di riequilibrio finanziario pluriennale**

Gli Enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possono richiedere al Ministro dell'interno un'anticipazione a valere sul Fondo di rotazione, nella misura massima del 50 per cento dell'anticipazione massima concedibile, da riassorbire in sede di concessione dell'anticipazione stessa a seguito dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Le somme anticipate devono essere destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio nei confronti delle imprese per beni, servizi e forniture, previo formale riconoscimento degli stessi, nonché a effettuare transazioni e accordi con i creditori.

In caso di diniego del piano di riequilibrio finanziario da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero di mancata previsione nel predetto piano delle prescrizioni per l'accesso al Fondo di rotazione, le somme anticipate sono recuperate dal Ministero dell'interno. Le somme recuperate sono versate alla contabilità speciale relativa al citato Fondo di rotazione (art. 1, comma 960).

## **Rinegoziazione dei mutui gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.a. per conto del MEF**

I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa (CDP) a comuni, province e città metropolitane, trasferiti al MEF possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli Enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento. La gestione delle attività strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione è effettuata dalla CDP.

Possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche:

- a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso;
- b) oneri di rimborso a diretto carico dell'Ente locale beneficiario dei mutui;
- c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022;
- d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro;

e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del MEF (G.U. 24 giugno 2003, n. 144);

f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;

g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli Enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

Si rinvia a un decreto di natura non regolamentare del MEF, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019, l'individuazione dei mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di perfezionamento di tali operazioni (art. 1, commi da 961 a 964).

## **Riduzione dei vitalizi degli amministratori regionali**

A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dal 1° gennaio 2019, ovvero entro sei mesi dalla medesima data qualora occorra procedere a modifiche statutarie, provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

Qualora gli Enti non vi provvedano entro i termini previsti, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

I criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo 2019. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro il 31 marzo 2019 le regioni e le province autonome provvedono in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini secondo il metodo di calcolo contributivo (art. 1, commi da 965 a 967).

## **Fondo per le aree di confine**

Novità per il Fondo per le aree confinanti. Le modifiche:

- a) è incrementata la dotazione del Fondo di 15 milioni di euro per l'anno 2019, di 16 milioni di euro per l'anno 2020, e di 20 milioni di euro per l'anno 2021;

b) sono ridefiniti i destinatari delle risorse del Fondo, che vengono ora a ricomprendere tutte le aree “confinanti” con le regioni a statuto speciale e le province autonome (art. 1, comma 969).

## **Il Fondo nazionale per la montagna**

Il Fondo nazionale per la montagna è finanziato per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 970).

## **Contributo per i comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune de L'Aquila**

È assegnato un contributo di 2 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell'aprile 2009 diversi dal Comune de L'Aquila (art. 1, comma 996).

## **Proroga della sospensione per il pagamento dei ratei dei mutui - sisma 2012**

Per gli Enti locali dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 è prorogata all'anno 2020 la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al MEF da corrispondere nell'anno 2019, comprese quelle il cui pagamento è stato differito per gli anni 2013, 2014 e 2015 (art. 1, comma 1006 a 1009).

## **Riduzione del Fondo dei crediti di dubbia esigibilità degli Enti locali**

Gli Enti locali, nel corso del 2019, possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

La facoltà può essere esercitata anche dagli Enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri innanzi visti, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019 è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.

Queste disposizioni non si applicano agli Enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE + non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture.

Gli oneri recati da quanto sopra sono pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di indebitamento netto (art. 1, commi 1015 a 1018).

## **Dissesto idrogeologico**

Le regioni, per far fronte alle esigenze di contrasto al dissesto idrogeologico ed ai rischi ambientali, utilizzano prioritariamente le risorse allo scopo disponibili nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi europei della programmazione 2014/2020 e dei programmi complementari di azione e coesione, nel rispetto delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale, fino a complessivi 700 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, comma 1030).

## **Poteri sostitutivi del Prefetto in caso di mancata approvazione del bilancio degli Enti locali**

È resa permanente l'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi relativi alla nomina del commissario *ad acta*, incaricato di predisporre lo schema del bilancio di previsione degli Enti locali, ovvero di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento dell'Ente locale all'obbligo di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio (art. 1, comma 1132, lett. c).

## **Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio pubblico**

Si estende all'anno 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli

immobili condotti dalle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT, e utilizzati a fini istituzionali (art.1, comma 1133, lett. c).

## **Proroga dei termini in materia di edilizia scolastica**

È prorogato (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per i pagamenti da parte degli Enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali (art. 1, comma 1138, lett. a)

## **Legge di bilancio 2019: tributi locali e regionali**

Nella legge di bilancio 2019 ci sono diverse disposizioni in materia di tributi locali e regionali.

### **IMU: raddoppio della deduzione per reddito di impresa e lavoro autonomo.**

È previsto l'innalzamento, al 40 per cento, della deducibilità dell'IMU relativa ai beni strumentali dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.

Il comma 12, dell'art. 1, della legge di bilancio 2019 stabilisce che "All'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

Il testo del comma 1, dell'art. 14, del D.Lgs. n. 23/2011 risulta in tal senso "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è in deducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14".

La deduzione IMU continua ad essere utilizzata, ma nella nuova misura del 40 per cento, ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.

È deducibile nella nuova misura l'IMI istituita dalla Provincia di Bolzano e l'IMIS istituita dalla Provincia di Trento. L'IMU (IMI e IMIS) resta in deducibile ai fini dell'IRAP (art. 1, comma 12).

### **Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: proroga dell'esenzione per le imposte municipali proprie**

Le disposizioni riguardando la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall'art. 46 del D.L. n. 50/2017) estendono le agevolazioni tributarie anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni è estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020. Tra le esenzioni è prevista quella delle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica (art. 1, comma 759).

### **Fondo per il contenzioso sui tributi locali degli Enti locali**

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo, con una dotazione iniziale pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di fare fronte agli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. La dotazione del fondo può essere incrementata con le risorse che si rendono disponibili nel corso dell'anno relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli Enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell'interno.

Si tratta dei contenziosi relativi all'applicazione dell'ICI agli immobili accatastati nella categoria D (opifici), a seguito - secondo quanto appreso per le vie brevi - del passaggio dal valore contabile alla rendita catastale quale base imponibile del tributo, che ha comportato la necessità di disporre trasferimenti erariali a compensazione della conseguente perdita di gettito (art.1, comma 764).

### **Giornalai: credito d'imposta per IMU, TASI, COSAP e TARI**

Per gli anni 2019 e 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, COSAP e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di

giornali, riviste e periodici al dettaglio. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 2.000 euro. L'agevolazione si estende anche agli esercenti attività commerciali non esclusivi, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

Con D.P.C.M., da adottare entro sessanta giorni dalla data del 1° gennaio 2019, sono stabilite le disposizioni applicative anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti (art. 1, comma 806 a 808).

### **Compensazione dei crediti e dei debiti delle regioni e delle province autonome in materia di tassa automobilistica**

Il Ministero dell'economia e delle finanze - (in particolare il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) è autorizzato a effettuare, per ciascun anno dall'esercizio 2020 all'esercizio 2034 compreso, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connesse alle entrate regionali derivanti dalla riscossione della tassa automobilistica. La norma precisa che le compensazioni sono a carico di somme a qualsiasi titolo corrisposte, con l'esclusione di quelle destinate al finanziamento della sanità.

Le compensazioni relative alle autonomie speciali sono effettuate nel rispetto delle norme statutarie e dei relativi ordinamenti finanziari.

Sono concluse in via completa e definitiva le compensazioni in materia di tassa automobilistica per gli esercizi successivi al 2008. Conseguentemente è abrogata la disciplina vigente che regola le compensazioni interregionali relative alla tassa automobilistica, stabilita dall'art. 22-bis del D.L. n. 78 del 2009 (art. 1, commi 845 a 848).

### **Rimborso del minor gettito TASI ai comuni**

Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 190 milioni di euro annui da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

Il contributo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro il 20 gennaio 2019, in

proporzione al peso del contributo di ciascun Ente di cui alla tabella B allegata al D.P.C.M. (G.U. 29 maggio 2017, n. 123).

Le spese finanziate con le risorse assegnate devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal D.Lgs. 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019» (art.1, commi da 892 a 895).

### **Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni**

Il legislatore interviene con due disposizioni: la prima tende a sanare le situazioni che scaturiscono dalla sentenza n. 15/ 2018 della Corte costituzionale; la seconda, invece, ripristina una vecchia disposizione che consente ai comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

a) **Il rimborso ex sentenza della Corte costituzionale n. 15/2018.** È consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni avvenute negli anni 2013-18, rese inefficaci dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 10-30 gennaio 2018.

È stabilito che "In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro cinque anni dalla data in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva".

L'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, dispone che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro

trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 è stato fatto presente che la nuova disposizione interviene a seguito della sentenza n. 15 del 2018 della Corte costituzionale, la quale ha sostanzialmente disposto che le delibere di aumento delle tariffe dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni, approvate dai Comuni entro il 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore della norma di abolizione di tale facoltà: D.L. n. 83 del 2012) sono efficaci solo per il 2012. Da ciò discende la sostanziale inefficacia delle delibere confermatrice, espresse o tacite, delle maggiorazioni disposte per gli anni successivi al 2012.

**b) Aumento delle tariffe a decorrere dal 2019.** A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del D.L. 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli Enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

Non si tratta di una novità. Ricordiamo che l'art. 23, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha abrogato, a decorrere dal 26 giugno 2012, l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità.

Adesso il comma 919 reintroduce, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la facoltà per gli Enti locali di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso arrotondate a mezzo metro quadrato, soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni (art. 1, commi 917 e 919).

### **Tavolo di lavoro in materia di autonomia di entrata delle Regioni**

È istituito, con decreto del MEF, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Governo e delle regioni, finalizzato alla completa attuazione dei principi in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario, concernente la fiscalizzazione dei trasferimenti statali, che saranno soppressi a partire dal 2020 e l'attribuzione di una quota del gettito riferibile al concorso di ciascuna regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA (art. 1, comma 958, 959).

### **Proroga dell'esenzione IMU per il sisma dell'Emilia-Romagna**

È prorogata l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale sugli immobili distrutti od oggetto di

ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012, per i comuni dell'Emilia Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 e individuati dall'art. 2-bis, comma 43, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 (comuni di Bastiglia, Bomporto, Bondeno, Camposanto, Carpi, Cavezzo, Cento, Concordia sulla Secchia, Crevalcore, Fabbrico, Ferrara, Finale Emilia, Galliera, Guastalla, Luzzara, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, Pieve di Cento, Poggio Renatico, Ravarino, Reggiolo, Rolo, San Felice sul Panaro, San Giovanni in Persiceto, San Possidonio, San Prospero, Soliera, Terre del Reno, Vigarano Mainarda), fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2019 (art. 1, comma 985).

### **Tributi locali - Sisma del centro Italia**

**Proroga della ripresa dei versamenti.** È prorogato al 1° giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi, nonché degli adempimenti e dei versamenti contributivi, nelle zone colpite dal sisma del Centro Italia del 2016, elevando a 120 il numero di rate in cui sono dilazionabili i versamenti (art. 1, comma 991).

**Esonero da IMU e TASI.** È prorogata fino all'anno d'imposta 2020 (rispetto al previsto 2018) l'esenzione dall'IMU e dalla TASI degli immobili distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (art. 1, comma 993).

**Sospensione della notifica delle cartelle.** Nei comuni interessati dai terremoti del Centro Italia del 2016 è prorogata di un anno, ovvero al 1° gennaio 2020 (in luogo del 1° gennaio 2019) la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli Enti creditori, ivi compresi quelli degli Enti locali (art. 1, comma 994).

**Imposta sulla pubblicità e TOSAP.** L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche, non è dovuta per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229. Con regolamento del MEF, da emanare, entro

tre mesi dalla data del 1° gennaio 2019, sono definite le modalità di attuazione. (art. 1, commi 997 e 998).

## **Zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova: proroga dell'esenzione delle imposte comunali proprie**

Le esenzioni per la ZFU della Città Metropolitana di Genova, concesse solo per il periodo di imposta in corso alla data del 29 settembre 2018, sono prorogate anche per l'esercizio 2019. Si dispone, altresì, che le esenzioni spettano, anche, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività (il termine precedentemente previsto era il 31 dicembre 2018).

Tra le esenzioni è prevista quella delle imposte comunali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica (art. 1, comma 1020).

## **Tasse automobilistiche: auto storiche**

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. L'onere derivante è valutato in 2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 (art. 1, comma 1048).

## **IMU/TARI: destinazione di parte del gettito**

I comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge, possono di destinare, con proprio regolamento, il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5% e limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali di legge.

È, infatti, stabilito che, ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL 18 agosto

2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'IMU e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75.

La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Questa disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento è affidato in concessione (art. 1, comma 1091).

## **IMU/TASI: estesa l'agevolazione per le abitazioni in comodato**

La riduzione della base imponibile IMU, nella misura del 50 per cento, in tema di comodato è estesa al coniuge del comodante deceduto se ci sono figli minori. È stabilito che la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI, prevista dalla legge per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta, si estende anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 1092)

## **TARI: proroga commisurazione rifiuti**

È prorogata al 2019 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito

dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652, art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014). Si ricorda che in base al comma 652 richiamato, il comune, in alternativa ai criteri previsti dal metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Tale disciplina conferma la facoltà già prevista dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 102 del 2013 di commisurare le tariffe della TARES, alternativamente al metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie. In base a quest'ultima norma, quindi, viene confermata la modalità di commisurazione della TARI basata su un criterio medio-ordinario e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

Si rammenta, altresì, che l'art. 14 della direttiva 2008/98/CE applica al settore della gestione dei rifiuti il principio "chi inquina paga", di cui all'art. 191, par. I, seconda alinea, Trattato FUE, stabilendo che i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi (art. 1, comma 1093).

### **Contributo di sbarco per Venezia**

Il comune di Venezia può adottare nelle proprie politiche di bilancio, in alternativa all'imposta di soggiorno, l'applicazione del contributo di sbarco, per l'importo massimo consentito per entrambe tali misure è elevato a 10 euro.

È stabilito che il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l'accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori della laguna, il contributo di cui all'art. 4, comma 3-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del medesimo articolo,

entrambi fino all'importo massimo di cui all'art. 14, comma 16, lett. e), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'imposta di soggiorno è stata introdotta dal D.Lgs. n. 23 del 2011, in esercizio della delega contenuta nella legge sul federalismo fiscale (n. 42 del 2009) di attuazione dell'art. 119 della Costituzione. L'imposta è prevista dall'art. 4, comma 1, e i comuni possono fissarla al massimo in 5 euro. Nel comma 3-bis, richiamato, è previsto che i comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori, in alternativa all'imposta di soggiorno, possono praticare il contributo di sbarco fino a un massimo di 2,50 euro nei confronti dei passeggeri che utilizzando vettori che svolgono il collegamento di linea con l'isola o vettori aeronavali che prestano il servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Tuttavia, il regolamento comunale, che stabilisce le modalità applicative del contributo, può elevare la misura massima a 5 euro in casi particolari, preveduti dallo stesso art. 4, comma 3-bis.

In sede di approvazione della legge di bilancio 2019 si è evidenziato che la nuova disposizione "appare offrire all'Amministrazione comunale di Venezia la facoltà di uno strumento dalla duplice finalità: per un verso, potrebbe portare all'incremento del gettito dagli accessi alla città, poiché il contributo di sbarco sarà versato a prescindere dal pernottamento in strutture ricettive; per altro verso, la misura fiscale potrebbe conseguire un effetto selettivo e moderare l'accesso delle c.d. grandi navi alla zona lagunare" (art. 1, comma 1129).

### **Prorogata la maggiorazione TASI**

Il testo originario contenuto nel ddl, da noi criticato, è stato sostituito in sede di approvazione. È consentito ai comuni di confermare, anche per l'anno 2019, la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale, a tal fine modificando l'art. 1, comma 28 della legge di stabilità 2016.

È stabilito che all'art. 1, comma 28, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquota confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018" (art. 1, comma 1133, lett. b).